

**Ordinanza del DFE  
concernente il rilevamento del tasso ipotecario medio  
determinante per le pigioni  
(Ordinanza sul tasso ipotecario)**

del 22 gennaio 2008 (Stato 1° febbraio 2008)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visto l'articolo 12a capoverso 4 dell'ordinanza del 9 maggio 1990<sup>1</sup> concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL),

*ordina:*

**Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza disciplina:

- a. la definizione tecnica del tasso ipotecario medio dei crediti ipotecari in Svizzera, determinante per il calcolo del tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 12a OLAL;
- b. il rilevamento dei dati di base per il calcolo del tasso ipotecario medio.

**Art. 2**           Tasso ipotecario medio

<sup>1</sup> Il tasso ipotecario medio corrisponde alla media dei tassi ipotecari praticati sull'intero volume dei crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri dalle banche in Svizzera.

<sup>2</sup> Sono considerati crediti ipotecari i crediti che le banche, secondo le disposizioni sulla contabilità dell'ordinanza del 17 maggio 1972<sup>2</sup> sulle banche, devono indicare nel bilancio quali crediti ipotecari.

<sup>3</sup> I crediti ipotecari sono reputati concessi sul mercato svizzero se il pegno immobiliare si trova in Svizzera.

<sup>4</sup> È considerata banca in Svizzera ogni persona fisica o giuridica in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche.

RU 2008 195

<sup>1</sup> RS 221.213.11

<sup>2</sup> RS 952.02

<sup>3</sup> RS 952.0

**Art. 3** Rilevamento dei dati e obbligo di notificazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) rileva ogni tre mesi i dati di base necessari per il calcolo del tasso ipotecario medio. Può delegare a terzi l'esecuzione tecnica del rilevamento dei dati e il calcolo del tasso ipotecario medio.

<sup>2</sup> Sono tenute a notificare i dati tutte le banche i cui crediti ipotecari concessi in franchi svizzeri sul mercato interno superano l'importo globale di 300 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Le banche notificano per la fine di ogni trimestre (giorno di riferimento) l'importo globale, suddiviso in base al tasso ipotecario, dei crediti ipotecari posti a bilancio da parte della loro sede e delle loro filiali in Svizzera e all'estero.

<sup>4</sup> Le banche notificano i dati in modo veritiero, tempestivo, gratuito e nella forma prescritta al più tardi entro un mese dal giorno di riferimento.

<sup>5</sup> Su richiesta della banca sottoposta all'obbligo di notificazione o nel caso di dati non completi, l'UFAB emana una decisione sull'obbligo d'informazione e sulla sua estensione.

**Art. 4** Pubblicazione del tasso d'interesse di riferimento

Il tasso d'interesse di riferimento calcolato sulla base del tasso ipotecario medio è comunicato due mesi dopo il rispettivo giorno di riferimento.

**Art. 5** Riservatezza dei dati rilevati

<sup>1</sup> Tutte le persone coinvolte nel rilevamento dei dati sottostanno all'obbligo di segretezza. Al fine di garantire la segretezza, i dati vengono raggruppati.

<sup>2</sup> Le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati sono applicabili.

**Art. 6** Disposizioni finali

<sup>1</sup> L'UFAB è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> I dati sono rilevati la prima volta per il 30 giugno 2008.

<sup>3</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.